



RELAZIONE MODIFICHE STATUTO

A CURA DI CATERINA ORSONI

Con il d.lgs. 36/2021 è stata adottata la c.d. riforma dello sport che ha introdotto, tra l'altro, talune importanti novità riguardanti gli Statuti e le organizzazioni delle Associazioni e società sportive dilettantistiche.

L'adeguamento di Statuti ed organizzazione di associazioni già esistenti ai nuovi principi e disposizioni normative deve obbligatoriamente attuarsi entro il 31 dicembre 2023, come previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera b), del d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120, tramite revisione dello Statuto in Assemblea Straordinaria.

Il mancato adeguamento entro tale termine di Statuti ed organizzazione comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Al fine di quanto sopra, la Federazione Italiana Vela ha richiesto a tutte le associazioni affiliate di procedere con l'adeguamento di legge, fornendo specifiche indicazioni in tal senso.

* * *

Dall'analisi delle nuove disposizioni normative e delle indicazioni pervenute dalla Federazione, l'attuale Statuto della Compagnia della Vela necessita di poche modifiche essendo in buona parte già conforme ai nuovi principi legislativi, come enunciati agli artt. 6, 7, 8 e 9 del d.lgs. 36/2021.

Le modifiche che si devono adottare per mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica riguardano gli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 10, nonché l'art. 8 del Regolamento. Si tratta di modifiche non sostanziali, non andando ad impattare né sulla natura dell'associazione né sul suo attuale funzionamento, ma limitandosi in buona parte a specificare e chiarire quanto già intrinseco nella natura stessa dell'Associazione.

Il nuovo assetto normativo prevede, in particolare, che gli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche devono espressamente prevedere:

a) la denominazione (art.7). Le associazioni sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (art. 6).

Da qui la proposta di inserimento nell'art. 1 dello Statuto di "*associazione sportiva dilettantistica*" dopo "*Compagnia della Vela*".

b) l'assenza di fini di lucro (art. 7). In tal senso le associazioni sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Per tali associazioni è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto (art. 8).

Da qui la proposta di inserimento nell'art. 1 dello Statuto dei commi: "*L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.*"

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni".

c) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 7).

Da qui la proposta di inserimento nell'art. 1 dello Statuto del comma: *“Oggetto dell'associazione è l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione dell'attività sportiva dilettantistica, olimpica e paralimpica dello sport della vela, incluse le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva agonistica, non agonistica ed amatoriale in genere”*.

d) le attività diverse da quelle principali che l'associazione è autorizzata ad esercitare. Le associazioni sportive dilettantistiche possono infatti esercitare attività diverse da quelle principali a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali (art. 9).

Da qui la proposta di inserimento nell'art. 1 dello Statuto dei commi: *“Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo, l'Associazione si può occupare di:”*, nonché l'inciso *“ai Soci, a titolo oneroso o gratuito”* e *“l'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport”*.

e) l'obbligo di osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva cui si intende affiliarsi.

Da qui la proposta di inserimento nell'art. 1 dello Statuto dei commi: *“Le discipline sportive oggetto dell'attività sono quelle riconosciute dal CONI e dal CIP. L'associazione potrà richiedere il riconoscimento a fini sportivi attraverso l'affiliazione ad un Organismo Affiliante riconosciuto dal CONI e/o dal CIP, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti”*.

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati (art. 7).

Da qui la proposta di inserimento nell'art. 4 dell'inciso *“senza discriminazioni di sesso, razza e di appartenenza sociale, politica e religiosa”*, nell'art. 5 dello Statuto del comma: *“L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i Soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali, senza distinzione alcuna tra le categorie di Soci”* e nell'art. 10 dello Statuto del comma: *“L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere ordinaria o straordinaria”*.

* * *

L'adeguamento dello Statuto al principio di uguaglianza di diritti di tutti gli associati ha fatto emergere la necessità di valutare la posizione dei soci minorenni ad oggi presenti nella nostra associazione, anche in considerazione di quanto in proposito richiesto dalla stessa FIV.

Ed infatti, oggi i soci minorenni della Compagnia della Vela godono di tutti i diritti dei soci maggiorenni, salvo i diritti di elettorato attivo e passivo.

Di recente, il Collegio di Garanzia del CONI (29 settembre 2023), in linea con l'ordinanza n° 23228 del 4/10/2017 della Corte di Cassazione, ha messo in luce la non conformità di una simile limitazione al principio di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, invitando le associazioni ad

adeguarsi prevedendo la possibilità di far votare i soci minorenni attraverso i propri rappresentanti legali (genitori o tutori).

Al fine di evitare l'ammissione in assemblea di persone che non rivestano la qualifica di soci (rappresentanti legali dei soci minorenni), ad esito di disanima in seno al Consiglio Direttivo e acquisito parere favorevole da parte dell'istituita Commissione consultiva per la revisione dello Statuto della Compagnia della Vela, si ritiene di proporre di adeguarsi al principio di uguaglianza tra soci consentendo l'associazione alle sole persone maggiorenni e attribuendo ai minorenni atleti della Compagnia della Vela la qualifica di Atleti CDV.

Tale qualifica, che potrà essere ricoperta dai ragazzi, tesserati FIV, che facciano attività in squadre agonistiche della Compagnia della Vela, garantisce ai ragazzi il diritto di frequentazione delle sedi sociali ai fini sportivi.

Gli Atleti CDV, inoltre, una volta compiuta la maggiore età potranno divenire soci attraverso una procedura agevolata, anche economicamente.

In tale ottica sono state proposte le revisioni degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento, che prevedono l'eliminazione dei soci Juniores e dei soci Cadetti e regolamentano l'ammissione a socio degli atleti divenuti maggiorenni.

* * *

Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 39/2021, le Associazioni sportive dilettantistiche devono adeguarsi alle linee guida adottate dalle Federazioni sportive nazionali, sentito il parere del CONI, riguardanti i codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Da qui la proposta di inserimento nell'art. 1 dell'inciso: "L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 39/2021".